

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6542 del 13/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione soles per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6807 del 13/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione suole per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 18/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 6848 e da Arpae al PG/2023/67821, da **GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione suole per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 8603 del 19/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/87913, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di proroga, in data 15/09/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 15898 e da Arpae al PG/2023/156820;

Considerato che in data 11/12/2023, la ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, acquisite al Prot. Com.le 21071/23 e da Arpae al PG/2023/210351;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
Rapporto istruttorio acquisito in data 13/12/2023;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- autorizzazione n. 404 del 30/06/2008 Prot. n.65703 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena a Giglioli Production;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L.** (C.F./P.IVA 03697040404) avente sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4, **per lo stabilimento di produzione suole per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via del Lavoro n. 2/4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di **revocare** il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. n. 404 del 30/06/2008 Prot. n.65703 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena a Giglioli Production s.r.l..

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta chiede il rinnovo della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modifiche di seguito riportate:

- l'aggiunta di due nuovi punti di emissione che saranno asserviti ad una nuova linea di tranciatura (Emissione E8) ed a una nuova marcatrice laser aspirata (Emissione E9);
- variazione dei quantitativi di materie prime.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2023/74573 del 28/04/2023, aggiornata con PG/2023/157641 del 18/09/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il Comune di San Mauro Pascoli, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, ha fatto pervenire il proprio parere con nota prot. N.0007611/2023 del 03/05/2023, acquisita al PG/2023/76371 del 03/05/2023, contenente quanto di seguito riportato:

*"In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, presentata dalla Ditta **GIGLIOLI PRODUCTION S.R.L.** allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 18.04.2023 al prot. n. 6848 , si trasmette il seguente parere di compatibilità urbanistica:*

L'edificio interessato dalla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006, nello strumento urbanistico vigente (RUE-Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSC approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n.15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt.22-32-33 e 40 quinquies della L.R. 20/2000 e s.m.i) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

sub ambito A13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari

Per cui l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile. Si allega estratto del RUE vigente".

Con nota PG/2023/89959 del 23/05/2023, aggiornata con PG/2023/157650 del 18/09/2023, tenuto conto che l'attività di produzione di parti di calzature, pur non essendo assoggettata all'art. 275 (*Consumo di solventi*) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è caratterizzata da un consumo consistente di materie ausiliarie contenenti solventi organici, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa istanza presentata dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. 2023/0276679/P del 19/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/178060 del 19/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere pervenuta (ns prot. N. 2023/0141478/A del 23/05/2023), aggiornata il 18/09/2023 (ns prot. N. 0245774), esaminata la documentazione agli atti prodotta dalla Ditta GIGLIOLI PRODUCTION srl in merito alla domanda di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica Ambientale (inserimento delle nuove emissioni E8 “Trance linea 2” ed E9 “Linea di incisione laser”, variazione dei quantitativi di materie prime), in Via Del Lavoro n. 2/4 - San Mauro Pascoli,

tenendo conto del dichiarato incremento delle materie prime utilizzate e della creazione di una nuova linea tranciatura (emissione E8) in aggiunta a quella esistente (emissione E7), preso atto della presenza di sistema di abbattimento a livello dell'emissione E9 (Linea di incisione Laser)

*si esprime, per quanto di specifica competenza, in relazione alle emissioni in atmosfera **parere favorevole** con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i. e della seguente **prescrizione:***

il camino relativo all'emissione E8 “Tranciatura” (altezza dichiarata 9 mt), dove non è presente impianto di abbattimento, sia elevato oltre il colmo del tetto dell'edificio piu' alto nel raggio di 200 mt sino alla massima altezza tecnicamente possibile, in relazione alla tipologia di inquinanti emessi, per maggior tutela dei recettori sensibili presenti nelle immediate vicinanze della suddetta attività lavorativa (produzione di soles per calzature in cuoio, para e gomma), rientrando nella classificazione di industria insalubre di II classe, come da normativa vigente”.

Con nota acquisita al PG/2023/209027 del 07/12/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente le valutazioni istruttorie per le emissioni presenti nello stabilimento, di seguito riportate con correzione di refusi:

(..omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

L'attività della ditta consiste nella produzione di soles per calzature in cuoio para e gomma Per quanto riguarda le materie prime impiegate, la modifica richiesta dalla ditta consiste in una variazione dei quantitativi utilizzati.

L'attività non ricade nell'applicazione dell'art. 275 di cui alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Infatti la lavorazione è compresa tra le attività indicate alla Tabella 1 Allegato III degli Allegati alla Parte V punto 5 fabbricazione di calzature) con una soglia di consumo di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno mentre la quantità di solventi in ingresso al processo che risulta pari a 4.865 kg /anno.

(..omissis..)

Dall'analisi delle schede di sicurezza delle materie prime o ausiliarie utilizzate dall'azienda si dichiara che non vengono utilizzate nel ciclo produttivo che genera emissioni, sostanze o miscele rientranti nell'art. 271 comma 7-bis Dlgs 152/06 e s.m.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

CARATTERISTICHE ATTUALI DEI PUNTI IN EMISSIONE

(..omissis..)

E1 RIFINITURA FRESATURA FONDI

E2 EQUALIZZATURA

E3 CARTEGGIATURA

La ditta dichiara che sono lavorazioni meccaniche a freddo dei materiali e che non vi sono modifiche alla precedente autorizzazione.

Gli inquinanti sono costituiti da materiale particellare e per la determinazione del valore limite si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. 133364). di seguito sono riportati i limiti di emissione.

Visionando la scheda tecnica di tali impianti è stata verificata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.047 m/s, quindi in linea con quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E1 E2 E3

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1, E2, E3	
portata massima	46000 Nmc /h
altezza	9 m
durata	8 h/g
sezione	0,70 mq
impianto di abbattimento	FILTRO A TESSUTO
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E1,E2,E3

EMISSIONE E4 VERNICIATURA

Al punto di emissione E4 vengono convogliate le aspirazioni dalla linea di verniciatura che viene eseguita manualmente con pennello con una ridotta capacità emissiva di materiale particellare. Attualmente tale emissione era autorizzata senza limiti ma con la tenuta di un registro dei consumi. Le sostanze inquinanti normate sono i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

Tale attività è compresa nel punto 4.5.67 dei criteri Criaer Applicazione a spruzzo manuale di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg dove non si fissano i valori limite di emissione ma si prescrive la tenuta di un registro dei consumi di

materie prime.

Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa.

La lavorazione puo' essere compresa anche nel punto 4.5.68 - appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero non superiore a 50 kg per il quale, anche in questo caso, non si fissano i valori limite di emissione ma si prescrive la tenuta di un registro dei consumi di materie prime.

Nell'allegato 4 punto 4.7 e della DGR 2236/09 e s.m.i. Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g vengono fissati limiti distinti per la verniciatura e per l'appassimento dei prodotti vernicianti.

Al punto 5 viene fissato un limite di Polveri totali pari a 3 mg/Nmc mentre il successivo punto 6 individua un limite di 50 mg/Nmc relativo alle COV (come COT) che si sviluppano nelle operazioni di essiccamento dei prodotti vernicianti. il punto 5 evidenzia inoltre l'esigenza di installare un sistema di abbattimento ... omissis... Trattandosi di un'applicazione a pennello con limitato uso di materie prime (sotto la soglia anche della DGR) si valuta di non prescrivere l'impianto di abbattimento.

Il punto 7bis. prescrive che per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

Per l'emissione E4 verniciatura si fissa un limite per le polveri pari a 3 mg/Nmc e per i COV (espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc senza necessità di prevedere un impianto di abbattimento ma con la prescrizione di eseguire gli autocontrolli annuali.

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati

Segue Tabella di riferimento: Emissione E4

CARATTERISTICHE EMISSIONE E4	
portata massima	16000 Nmc /h
altezza	9 m
durata	8 h/g
sezione	0,70 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	CONCENTRAZIONE MASSIMA

Polveri totali	3 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50mg/Nmc
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>autocontrollo annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *obbligo di annotare i consumi di prodotti vernicianti validati da fatture di acquisto in un registro vidimato*

EMISSIONE E5 INCOLLAGGIO

Al punto di emissione E5 vengono convogliate le emissioni provenienti l'attività di accoppiamento di materiali con colle e mastici ad acqua e solventi. Attualmente tale emissione era autorizzata senza limiti ma con la tenuta di un registro dei consumi.

Le sostanze inquinanti emesse sono Composti organici volatili (COV espressi come C-organico).

Per la determinazione del valore limite dei Composti Organici Volatili si fa riferimento al punto 4. Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un limite di emissione per le SOV (esprese come COT) pari a 50 mg/Nmc.

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati

Segue Tabella di riferimento: Emissione E5

CARATTERISTICHE EMISSIONE E5	
<i>portata massima</i>	26000 Nmc /h
<i>altezza</i>	8 m
<i>durata</i>	8 h/g
<i>sezione</i>	0,30 mq
<i>impianto di abbattimento</i>	nessuno
Inquinanti	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50mg/Nmc

frequenza autocontrolli	annuale
-------------------------	---------

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E5
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E5

EMISSIONE E6 FORMATURA A CALDO

Al punto di emissione E6 la ditta dichiara che avviene un'estrazione di aria calda da un tunnel di riscaldamento dove vengono deformate plasticamente a caldo le soole con degli stampi a pressione e quindi senza alcun microinquinante prodotto in quanto non vi è nessuna lavorazione meccanica.

Attualmente tale emissione era autorizzata senza limiti.

A parere degli scriventi questa emissione non rientra nel dettato dell'articolo 272 comma 5 in quanto l'effluente non può essere composto solo da aria/vapore acqueo. Tale attività è una termoformatura a caldo e rientra allegato 4 punto 4 della DGR 2236/09 e smi, che riporta un limite di emissione Composti organici volatili (COV espressi come C-organico) pari a 20 mg/Nmc.

Quindi si fissa il limite e prescrizione sotto riportati.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E6	
portata massima	7500 Nmc /h
altezza	9 m
durata	8 h/g
sezione	0,2 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20 mg/Nmc
Inquinanti	CONCENTRAZIONE MASSIMA
frequenza autocontrolli	annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E6
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E6

EMISSIONE E7 TRANCIATURA

Al punto di emissione E7 confluiscono le emissioni dell'attività di tranciatura. Le sostanze inquinanti normate alle emissioni in atmosfera sono polveri. Attualmente tale emissione era autorizzata con limiti materiale particolato 10 mg/Nmc (parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. 133364). Il punto 4.4.5 della DGR 2236/09 prevede gli stessi limiti.

Quindi si riconfermano lo stesso limite e prescrizione come sotto riportato

Segue Tabella di riferimento: Emissione E7

CARATTERISTICHE EMISSIONE E7	
portata massima	12000 Nmc /h
altezza	9 m
durata	8 h/g
sezione	0,20 mq
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E7.

EMISSIONI NUOVE

EMISSIONE E8 TRANCIATURA

Al punto di emissione nuovo E8 abbiamo l'attività di tranciatura. Le sostanze inquinanti emesse sono polveri totali. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 – Reg. 133364). Per cui la ditta deve rispettare i limiti come indicato nella tabella sottostante, con obbligo di autocontrollo annuale. Tale attività è compresa anche nell'allegato 4.4 punto 5 della DGR 2236/09 e s.m.i. la ditta dichiara nelle integrazioni inviate che non ha previsto un impianto di abbattimento delle polveri per tale emissione ritenendo che la produzione di polvere è praticamente inesistente già verificato nella emissione E7 già esistente che svolge la stessa attività

Quindi si fissa il limite e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE E8	
<i>portata massima</i>	12000 Nmc /h
<i>altezza</i>	9 m
<i>durata</i>	8 h/g
<i>sezione</i>	0,20 mq
<i>impianto di abbattimento</i>	nessuno
Inquinanti	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
<i>frequenza autocontrolli</i>	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E8*
- *effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E8*

EMISSIONE E9 INCISIONE LASER

Al punto di emissione nuovo E9 vengono convogliate le emissioni derivanti dall'attività marcatrice laser tipo BX a CO2 di classe 1 a luce infrarossa per cuoio para gomma svolta a ciclo completamente chiuso ed aspirato.

Riguardo l'emissione E9 Incisione laser di cuoio, stoffe, vetro, metalli e plastiche (no PVC), si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Polveri, COV. Per la determinazione dei limiti si può fare riferimento al punto 4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO che identifica limiti di emissione per Materiale particellare (10 mg/Nmc) e Sostanze Organiche Volatili (10 mg/Nmc).

Sempre riguardo all'emissione E9, si rileva che il punto 4.5.56 - TAGLIO CON RAGGIO LASER DI LASTRE A BASE DI MATERIALE PLASTICO della Determinazione, prevede l'installazione di un impianto di abbattimento per polveri e un impianto di adsorbimento a carboni attivi senza rigenerazione avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 degli stessi criteri regionali.

L'azienda intende installare un impianto di abbattimento ad umido (scrubber) dotato di sistemi di controllo automatico (sensore redox e pH) per il dosaggio dei reagenti. Gli scrubber sono compresi nell'allegato 3 dei criteri Criaer per l'abbattimento delle sostanze organiche volatili sotto forma di gas o vapori.

La soluzione di abbattimento contenuta nelle torri ad umido dovrà essere scelta in maniera da ottimizzare l'abbattimento delle sostanze organiche presenti negli effluenti della lavorazione onde evitare anche lo sviluppo di sostanze organiche impattanti dal punto di vista odorigeno.

Dovrà essere previsto un sistema di regolazione di pH e potenziale Redox per la verifica delle condizioni di saturazione della soluzione di abbattimento e la necessità di rabbocco reagenti o di smaltimento soluzione di abbattimento.

L'esperienza in altri impianti evidenzia la scelta di utilizzare soluzione ossidanti e neutralizzanti per il trattamento di sostanze organiche volatili con un sistema automatico di dosaggio dei reagenti al raggiungimento di set point impostati dal costruttore dell'impianto di abbattimento, completato dalla sostituzione completa delle soluzioni a fine vita smaltite come rifiuti ad opera di ditta autorizzata.

Quindi si fissa il limite e le prescrizioni sotto riportate

Segue Tabella di riferimento: Emissione E9

CARATTERISTICHE EMISSIONE E9	
<i>portata massima</i>	<i>7000 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>durata</i>	<i>8 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,20 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>scrubber</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>

conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E9*
- *rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E9*
- *dovrà essere previsto un sistema di regolazione di pH e potenziale Redox per la verifica delle condizioni di saturazione della soluzione di abbattimento e la necessità di rabbocco reagenti o di smaltimento soluzione di abbattimento*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

DA GTO1 A GTO16

Sono presenti 15 impianti termici della potenzialità pari a 0,04 MW e un impianto da 0,78 MW per un totale di 1.38 MWt installati.

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Problematiche inquinamento odorigeno

Lo scrivente servizio è a conoscenza di problematiche legate alla matrice odori. L'azienda rientra in un comparto compreso nella linea guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm".

La presente modifica pertanto rientra nelle casistiche nelle quali, in base all'articolo 272 bis del DLgs 152/06, in cui deve essere intrapresa una valutazione della tematica inquinamento odorigeno.

Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto, si chiede pertanto la predisposizione di una relazione di secondo livello come descritto nella linea guida sopra riportata.

Qualora detta relazione dovesse evidenziare previsionalmente l'insorgenza di concentrazioni di odore (esprese in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 98° percentile PtM) non compatibile con la destinazione del territorio circostante all'azienda, assieme alla relazione dovranno essere presentate anche le modifiche agli impianti/sistemi di abbattimento che riconducano la condizione di inquinamento da odori nel rispetto dei riferimenti della linea guida.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati oltre alla presentazione, entro 6 mesi dalla messa a regime della relazione di 2° livello come previsto dalla linea guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" e facendo riferimento al "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì prot. 2023/0276679/P del 19/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/178060 del 19/10/2023 di cui sopra, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Considerato che la ditta proponente ha presentato, al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/12/2023 prot. n. 21071/23 e acquisita da ARPAE al PG/2023/0210351 del 12/12/2023, una integrazione volontaria in cui comunica che:
 - La nuova emissione denominata E09 – incisione laser è dotata di impianto di abbattimento tipo scrubber e come liquido di abbattimento viene utilizzata esclusivamente acqua di acquedotto senza aggiunta di alcuna sostanza chimica.
 - tutte le emissioni dell'azienda hanno punti di emissione effettivi posti a circa 10-12 metri da terra pur specificando che a parte le due nuove emissioni, le altre esistenti non hanno subito alcuna modifica o variazione rispetto a quanto già autorizzato: questo è il solo motivo per cui nel quadro riassuntivo delle emissioni non sono state modificate le quote indicate precedentemente e già autorizzate in quanto non si voleva generare confusione dichiarando che nulla era mutato ed indicando nuove quote; lo stabile è di altezza alla gronda di 9 metri e le emissioni laterali e quelle poste sul tetto si elevano oltre la quota di gronda almeno di 1 metro di altezza.
 - per quanto concerne le altezze degli edifici prossimi all'azienda, nel raggio di 200 metri dai punti di emissione è presente una zona industriale – artigianale con

capannoni tutti di altezza simile a quella della Giglioli Production S.p.a. e cioè 8 – 9 metri alla gronda dei più elevati; i soli edifici che si trovano in un raggio di 50 metri dalle emissioni dell'azienda sono destinati in parte a civile abitazione (abitazione di due piani fuori terra) ed in parte a laboratorio artigianale di eguale altezza e stimata, al colmo dei tetti per entrambe gli edifici, pari a circa 8 metri da terra.

- si ritiene che:
 - in merito alla prescrizione dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì, secondo la quale *“il camino relativo all'emissione E8 “Tranciatura” (altezza dichiarata 9 mt), dove non è presente impianto di abbattimento, sia elevato oltre il colmo del tetto dell'edificio piu' alto nel raggio di 200 mt”* si può affermare che questa sia di fatto soddisfatta considerando le reali altezze di tutti i camini, compresa quella dell'emissione E8, pari a 10-12 m, in rapporto ad altezze degli edifici circostanti presenti in un raggio di 200 m pari a 8 - 9 m dichiarati dalla ditta. Considerato che la ditta non ha fornito un'altezza univoca per ciascun camino ma si è limitata a indicare un range compreso tra i 10 e 12 m, si decide di assumere come *“altezza minima”* autorizzata quella pari a 10 m;
 - in merito alla prescrizione del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e circa la necessità di prevedere *“un sistema di regolazione di pH e potenziale Redox per la verifica delle condizioni di saturazione della soluzione di abbattimento e la necessità di rabbocco reagenti. o di smaltimento soluzione di abbattimento”* per lo scrubber ad abbattimento dei fumi dell'emissione E9, **si prescrive** l'utilizzo nello scrubber medesimo di acqua additivata con idoneo reagente ossidante, al posto della sola acqua. Il gruppo di dosaggio dei reagenti dovrà pertanto essere composto da uno strumento di misura e controllo del redox e da uno strumento di misura e controllo del pH.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha rilevato la non necessità della messa in esercizio e a regime delle emissioni E4, E5 ed E6 in quanto già in attività e non oggetto di modifiche e ha ritenuto di prescrivere l'effettuazione di un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti imposti.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di rinnovare con modifiche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 18/04/2022 P.G.N.6848, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
 - EMISSIONE GT1** (0,04 MW, a metano)
 - EMISSIONE IT01, IT02, IT03, IT04, IT05, IT06, IT07, IT08, IT09, IT10, IT11, IT12, IT13, IT14, IT15** (0,04 MW ciascuno, a metano)
 - EMISSIONE IT16** (0,78 MW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione suole per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E01 – RIFINITURA FONDI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	46.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E02 – EGUALIZZATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	46.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E03 – RIFINITURA - FRESATURA - PREPARAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	46.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E04 – MANOVIA COLORE

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E05 – GUARDOLATURA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)		
	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E06 – MANOVIA STAMPAGGIO

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)		
	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E07 – TRANCIATURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali		
	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E08 – TRANCIATURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali		
	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E09 – INCISIONE

Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua additivata

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali		
	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)		
	10	mg/Nmc

2. **Lo scrubber** per l'abbattimento dei fumi dell'emissione E9 **dovrà essere dotato di tutti gli elementi tecnici per l'utilizzo di acqua additivata** (invece che sola acqua) **con idoneo reagente ossidante**. Dovrà essere previsto un sistema di regolazione di pH e potenziale Redox per la verifica delle condizioni di saturazione della soluzione di abbattimento e la necessità di rabbocco reagenti, o di smaltimento soluzione di abbattimento. Il gruppo di dosaggio dei reagenti dovrà pertanto essere composto, attraverso pompe dosatrici, da uno strumento di misura e controllo del Redox e da uno strumento di misura e controllo del pH, e da due sonde di rilevamento.
3. **Entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA** dovrà essere presentata **una relazione di 2° livello come previsto dalla linea guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm"** e facendo riferimento al "Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 **in materia di emissioni odorigene** di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni". Qualora detta relazione dovesse evidenziare previsualmente l'insorgenza di concentrazioni di odore (espresse in ouE/mc 98° percentile PtM) non compatibile con la destinazione del territorio circostante all'azienda, assieme alla relazione dovranno essere presentate (nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art 6 del DPR 59/13) anche le modifiche agli impianti/sistemi di abbattimento che riconducano la condizione di inquinamento da odori nel rispetto dei riferimenti della linea guida. Resta ferma la successiva valutazione dello studio e del progetto presentato da parte dell'autorità competente Arpae, Azienda U.S.L. e Comune di San Mauro Pascoli, che si riserveranno di prevedere l'installazione di eventuali ulteriori sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di San Mauro Pascoli, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E8 ed E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E8 ed E9** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni nuove E8 ed E9**, e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. **Entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA** il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio delle **emissioni E4, E5 ed E6** e trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ed E9**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi)

dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materie prime quali tinte, colle, cere, solventi, diluenti (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti;
 - i consumi all'anno di materie prime non devono essere superiori a kg 2.500 di coloranti/tinte a base acquosa, kg 1.500 di coloranti/tinte a base solvente, kg 1.000 di cere a base acquosa, kg 2.000 di colle a base di solvente e kg 1.800 di solventi / diluenti.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il

tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle **emissioni E1, E2, E3 ed E9** deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:**

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un

metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell’inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.